GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

Suppl. al N. 199 — Torino, 22 Agosto — 1862

PARTE UFFICIALE

TORINO, 21 AGOSTO 1862

(*Vedi il relativo Decreto Reale num.* 720 *inserto nella Gazzetta del* 19 *agosto corrente, num.* 196).

REGOLAMENTO

Per l'esecuzione della legge 4 agosto 1861 sulla mobilizzazione della Guardia Nazionale.

—

TITOLO I. — *Organamento del corpo della Guardia Nazionale mobile.*

Art. 1. I 220 battaglioni della guardia mobile che la Guardia Nazionale del Regno è tenuta a fornire a termini della legge 4 agosto 1861, sono ripartiti fra le diverse provincie dello Stato nella conformità risultante dalla tabella generale, unita al presente regolamento.

Art. 2. I prefetti formeranno immediatamente i ruoli permanenti dei battaglioni e frazioni di battaglioni della rispettiva provincia, determinando il contingente di ciascun Comune, giusta le norme segnate dall'art. 6 della legge citata.

Un esemplare dei ruoli permanenti sarà trasmesso al Ministero dell'interno ed a quello della guerra.

Art. 3. Tostochè dai prefetti sarà partecipato ai Comuni il rispettivo loro contingente, i Consigli di ricognizione procederanno alla designazione dei militi, che debbano concorrere a formarlo, seguendo le norme a tal fine prescritte dagli art. 3, 8, 9 e 10 della predetta legge.

Art. 4. I Consigli di ricognizione nel procedere alla designazione di cui nel precedente articolo, pronuncieranno, in prima istanza sulle domande di esenzione e decreteranno le riforme nei casi stabiliti dalla legge 4 agosto 1861 e dal presente Regolamento.

Art. 5. Sono considerati inetti al servizio della Guardia mobile, e saranno perciò riformati coloro, che trovansi affetti da alcuna delle infermità o difetti fisici specificati nell'elenco unito al presente Regolamento.

Art. 6. I militi che allegano motivi di riforma dovranno essere visitati da un medico o chirurgo alla presenza del Consiglio di ricognizione, il quale, sentito l'avviso del perito predetto, pronuncia sulle elevate domande.

Art. 7. Nei luoghi in cui la Guardia Nazionale è costituita in battaglione od in legione, qualora siano dal Consiglio di ricognizione richiesti per la visita di cui nell'articolo precedente i chirurghi maggiori della Guardia Nazionale locale, costoro non avranno diritto ad alcuna indennità, nè onorario, ritenendosi obbligatorio tale loro servizio.

Art. 8. Nei capo-luoghi di circondario delle provincie la di cui Guardia Nazionale mobile sia chiamata a prestar servizio, tosto ricevutone avviso, si apriranno per cura dei prefetti o sotto-prefetti nei rispettivi loro ufficii appositi registri per l'iscrizione dei volontarii, notificandolo al pubblico coll'inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e con quegli altri mezzi di pubblicità che si crederanno i più efficaci.

Art. 9. I volontarii, siccome i primi chiamati a prestar servizio, andranno in deduzione del contingente della provincia in cui seguì la loro iscrizione, esonerando, ben inteso, i militi ultimi chiamati, secondo le norme dell'art. 3 della legge.

Con R. Decreto, sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con quello della guerra, potranno i volontarii di diverse provincie essere riuniti in uno o più battaglioni.

Art. 10. I militi stati designati dal Consiglio di ricognizione a far parte della Guardia Nazionale mobile in occasione della chiamata sotto le armi del rispettivo battaglione, dovranno recarsi nel giorno fissato dall'autorità militare, nel luogo dove il battaglione deve riunirsi accompagnati dal rispettivo sindaco o da un consigliere comunale appositamente delegato da cui saranno presentati al maggiore comandante il battaglione.

Art. 11. Contro le decisioni dei Consigli di ricognizione è ammesso il ricorso al Consiglio di revisione del capo luogo di circondario in cui ciascun battaglione deve riunirsi.

Art. 12. Questo Consiglio di revisione è composto del prefetto o sotto-prefetto, presidente; del comandante militare, vice-presidente; del maggiore comandante il battaglione della Guardia Nazionale mobile, dell'ufficiale dei Carabinieri Reali comandante la compagnia o luogotenenza; d'un ufficiale della Guardia Nazionale del circondario, scelto dal presidente del Consiglio stesso.

Il commissario di leva eserciterà le funzioni di segretario del consiglio.

Art. 13. Potrà il prefetto farsi rappresentare da uno dei consiglieri di prefettura.

Art. 14. È fatta facoltà al comandante militare di farsi rappresentare da un ufficiale dello stato maggiore delle piazze, purchè di grado non inferiore a quello di maggiore.

Qualora non possa farsi rappresentare che da un ufficiale del solo grado di capitano, in questo caso il rappresentante non terrebbe la vice-presidenza che sarebbe senz'altro devoluta al maggiore comandante il battaglione mobile.

Art. 15. Allorchè occorrerà al Consiglio di revisione di decidere casi di riforma, dovrà essere assistito da un medico o chirurgo, e ove, a quest'uopo, si prescelgano chirurghi maggiori della Guardia Nazionale locale, a costoro non sarà corrisposta alcuna indennità nè onorario.

Art. 16. Agli altri periti fisici è assegnata una indennità di lire 10 per ogni vacazione di ore 6 da aumentarsi o diminuirsi di lire 2 per ogni ora impiegata in più od in meno.

Lo stato delle vacazioni compiute verrà dal presidente del Consiglio di revisione trasmesso al Ministero dell'interno, onde provveda al pagamento.

Art. 17. Il milite che verrà dal Consiglio di revisione esentato o riformato, sarà immediatamente rimpiazzato dal Consiglio di ricognizione del Comune a cui esso appartiene, serbate le stesse norme prescritte per la designazione del contingente.

Art. 18. I volontarii ed i surroganti dovranno giustificare presso il Consiglio di revisione di avere le qualità morali e fisiche richieste dagli articoli 7 e 11 della legge 4 agosto 1861.

Art. 19. Sorveglieranno attentamente i prefetti affinchè da tutti i Consigli di ricognizione si adempia a tempo debito al prescritto dell'art. 16 della legge 4 agosto predetta, e trasmetteranno annualmente ai Ministeri dell'interno e della guerra un dettagliato quadro delle variazioni introdotte nei ruoli permanenti della Guardia Nazionale mobile.

TITOLO SECONDO. — SEZIONE PRIMA.

Elenco delle infermità od imperfezioni che esentano dal servizio.

Art. 20. La gracilità con poca evoluzione di muscoli, che si rileva mediante la sottigliezza dello scheletro, o con proporzioni del medesimo troppo alte e non ordinarie. Il vistoso dimagrimento.

Art. 21. L'innaturale eccessiva obesità (polisarcia).

Art. 22. Le crasi scrofolosa, scorbutica, sifilitica, ridotte a manifestazioni locali delle parti molli e dure. Parimenti la crasi cancerosa, specialmente se già riuscita a cancroidi, cancri, osteosarcomi, funghi midollari, ecc.

La crasi erpetica localizzata su parti più o meno estese del corpo per eruzioni diffuse omonime, specialmente poi se con forma d'ulcere depascente di rea natura.

Art. 23. Gli aneurismi interni od esterni in qualunque parte del corpo risiedano.

Art. 24. Le paralisie di moto di qualunque parte del corpo, che ne impediscano l'uso e l'esercizio militare.

Art. 25. Le neuralgie gravi e continue specialmente la ischiatica.

Art. 26. La tisichezza polmonare e laringea, la tabe intestinale e mesenterica, e in genere tutte le tubercolosi.

Art. 27. Gli artrocaci di qualunque articolazione; le anchilosi delle grandi giunture, compresa quella della mandibola inferiore, nonchè quelle delle articolazioni minori quando evidentemente impediscono le funzioni proprie al servizio militare.

Art. 28. Tutte le emorragie abituali i quali sono la pneumorragia, l'ematemesi, i flussi emorroidali copiosi, l'ematuria, ecc., purchè ben comprovate.

SEZIONE SECONDA. — *Malattie del capo.*

Capo I. — *Malattie del cranio.*

Art. 29. L'immobilità permanente del capo.

Art. 30. Il volume mostruoso nel capo, e le ricatrici che, per la forma o sede loro rendono incomode e dannoso il porto del keppì o dell'elmo.

Art. 31. La tigna ben caratterizzata qualunque ne sia la forma.

Art. 32. I tumori cronici di qualunque natura, anche benigni, atti ad impedire il porto del corredo militare.

Art. 33. Le gravi lesioni delle ossa del cranio atte a recare impedimento al servizio militare, e derivanti da cause congenite, di neurosi, di carie, di operazioni chirurgiche, ecc.

Malattie dell'asse cerebro-spinale.

Art. 34. Il cretinismo, il semi-cretinismo, l'idiotismo e l'alienazione mentale.

Art. 35 Il tremolo antico o ben accertato, l'epilessia e tutte le varie specie di convulsioni toniche e croniche, abituali e gravi.

Malattie degli organi dell'udito.

Art. 36. Lo scolo fetido e cronico degli orecchi (otorrea), i tumori e vegetazioni croniche del padiglione dell'orecchio, del condotto auditivo con lesione della facoltà omonima. La sordità compiuta od anco incompiuta ben accertata e tale da compromettere il servigio militare.

Malattie della faccia.

Art. 37. Le dermatosi estese, ribelli ed ulcerose, i tumori erettili, lipomatosi o d'altra natura, voluminosi o degenerati.

Art. 38. I funghi, le raccolte purulente e sanguigne, ed i tumori dell'antro di Hygmore.

Malattie degli occhi.

Art. 39. La nevralgia facciale, grave e ricorrente.

Art. 40. La mancanza totale ed irremediabile delle ciglia e sopracciglia.

Art. 41. L'immobilità incurabile delle palpebre da qualunque causa essa dipenda, ogni qualvolta reca impedimento alla visione.

Art. 42. L'entropio (rovesciamento in dentro delle palpebre), l'ectropio (rovesciamento in fuori), e la viziosa direzione in dentro delle ciglia (trichiasi).

Art. 43. I tumori ed ulcere di rea natura delle palpebre, l'encantide voluminosa e i grossi tumori cistici delle palpebre e dell'orbita.

Art. 44. La continua e diuturna lacrimazione (epifora) da causa inamovibile.

Art. 45. Il tumore e la fistola lagrimale.

Art. 46. Lo strabismo vistoso con lesione della vista.

Art. 47. L'esottalmia o sporgimento innaturale del globo dell'occhio fuori dell'orbita.

Art. 48. La cecità per atrofia, o per fusione d'uno o d'ambo gli occhi.

Art. 49. Le oftalmie croniche o recidive ed il flusso palpebrale insanabile che ne è la conseguenza.

Art. 50. Tutte le alterazioni organiche d'incerta o lunga cura d'uno o d'ambo gli occhi, ledenti più o meno la vista.

Art. 51. La miopia grave comprovata e capace di compromettere il servizio.

Art. 52. La gotta serena (amaurosi), la vista debole (ambliopia), la vista notturna (niclalopia), la vista diurna (emeralopia) permanenti e bene comprovate.

Malattie del naso.

Art. 53. La mancanza di tutto o della massima parte del naso, producente deformità, od atta ad alterare la voce, ed a rendere incomoda la respirazione.

Art. 54. Il fetore del naso, l'ozena ed i polipi nasali, purchè incomodino la respirazione.

Malattie della bocca.

Art. 55. La mancanza totale o d'una notevole porzione delle labbra. Il labbro leporino compiuto, o complicato.

Art. 56. La mancanza, o la carie estesa e profonda della maggiore parte dei denti; o dei denti incisivi d'ambo le mascelle, o degli incisivi e canini d'una sola mascella, o dei denti canini destri superiore ed inferiore unitamente ai due incisivi vicini.

Art. 57. Le viziature congenite od accidentali del palato osseo o molle, con perdita di sostanza, e con alterazioni delle funzioni di queste parti.

Art. 58. La mancanza di una notevole porzione della mascella inferiore, o degli ossi mascellari, superiori, i loro vizi congeniti incurabili, o di difficile incerta cura, e gli altri cangiamenti materiali ledenti il loro uso.

Art. 59. L'ipertrofia permanente e incurabile delle tonsille.

Art. 60. La paralisia della lingua, le sue degenerazioni di maligna natura, la perdita di una sua porzione rilevante, la sua atrofia, ipertrofia e le aderenze innormali ledenti le sue funzioni.

Art. 61. Il sordomutismo, il mutismo, l'afonia, e la balbuzie grave da compromettere il servizio.

Art. 62. L'ingrossamento cronico delle maggiori glandole salivali, le fistole salivali esterne, ecc.

Art. 63. L'alito fetente da causa irremediabile.

Art. 64. La disfagia prodotta da vizio organico permanente.

SEZIONE TERZA.

Malattie del tronco.

Capo I. — *Malattie del collo.*

Art. 65. Il collo torto producente deformità ed impedimento al servizio militare.

Art. 66. Il collo notevolmente impertrofico, i gozzi voluminosi ed altri tumori glandolari, sieno o no ulcerati, che impediscono il respiro, ed il porto del corredo militare.

Capo II. — *Malattie del petto.*

Art. 67. La gobba voluminosa, anche la piccola se per la sua sede incomodi il porto dello zaino; i deviamenti laterali considerevoli della colonna vertebrale, i vizi di conformazione e del casso toracico atti a sturbare le funzioni delle viscere entrostanti.

Art. 68. La carie, la necrosi, e la degenerazione delle coste o dello sterno, le ulcere sinuose e fistolose croniche, le cicatrici ed i tumori del torace che per la loro sede sono incompatibili colla vita militare.

Art. 69 Le palpitazioni e l'asma da vizi organici del cuore e dell'apparato respiratorio.

Capo III. — *Malattie dell'addomine e della pelvi.*

Art. 70. La visibile deformità, e le rilevanti deviazioni delle ossa pelviche per vizio congenito od acquisito e le loro malattie di disperata guarigione o di lunga cura.

Art. 71. Le ulcere, le dermatosi croniche, le cicatrici irregolari, estese e profonde che impediscono i movimenti e disturbano le funzioni delle viscere addominali, gli ascessi freddi sintomatici congestizii, ed i tumori alquanto voluminosi non sanabili che mediante operazioni cruente.

Art. 72. La flogosi cronica bene avverata d'uno o più visceri, l'ostruzione antica generale o parziale dei medesimi, o delle ghiandole mesenteriche con deterioramento della costituzione, l'itterizia abituale da vizio organico o da flogosi cronica del fegato.

Art. 73. Le emorroidi voluminose, le ulcerate sanguinanti.

Art. 74. Il prolasso abituale del retto intestino, la incontinenza delle fecce, il notevole restringimento dell'ano o del retto per vizio organico.

Art. 75. Le ernie manifeste.

Art. 76. Il testicolo permanentemente contenuto nel canale inguinale, o la sua permanente ed incomoda giacitura contro l'orifizio esterno del medesimo.

Art. 77. L'idrocele cistico se voluminoso.

Art. 78. Il cirsocele se voluminoso e nodoso, e le malattie gravi e croniche del testicolo e dello scroto.

Art. 79. L'ipospodia quando l'apertura uretrale è a due terzi posteriori del pene, la mancanza di notevole porzione di questo, le fistole uretrali e vescicali, l'ingrossamento morboso della prostrata.

Art. 80. L'iscuria abituale da vizio organico, l'enuresi, la stranguria, la patria, l'emiuria, i calcoli vescicali, le renelle se sono bene comprovate.

Art. 81. L'idropesia ascita da qualunque causa dipenda e il diabete.

Art. 82. Il foro ombellicale pervio per vizio congenito con uscita abituale dell'urina dal medesimo, e l'extrofia della vescica.

SEZIONE QUARTA.

Malattie delle estremità.

Art. 83. La mancanza o la perdita dell'uso dell'ultima falange del dito pollice di una mano o di due, dell'indice della mano destra, o dell'ultima falange dei diti di una mano o di un piede, e delle due ultime falangi di più dita della mano o del piede, finalmente la mancanza del grosso dito del piede.

Art. 84. Le dita aderenti o riunite, le soprannumerarie, ed altre deformità, quando impediscono, se nelle estremità superiori, il libero movimento della mano ed il maneggio delle armi, se nelle inferiori, il porto delle scarpe e le marcie.

Art. 85. Una delle estremità superiori od inferiori atrofica o notevolmente più lunga o più corta dell'altra e la grande sproporzione degli arti con il tronco.

Art. 86. Le fistole delle articolazioni, le carie, e la necrosi degli ossi considerevoli, e dipendenti da vizio costituzionale.

Art. 87. Le fratture antiche non consolidate o male riunite con notevole deformità o difficoltà nell'uso della parte, le lussazioni delle principali articolazioni mal ridotte, o non più riducibili, ovveramente la grande facilità a quest'ultima per allentamento o per lacerazione dei legamenti, e delle capsule articolari.

Art. 88. La notevole attrattura permanente d'uno o più tendini o muscoli atta ad impedire il servizio militare.

Art. 89. L'artrite cronica, qualunque ne sia la causa, già riuscita ad esiti organici, come idastro, tumore bianco, ipertrofia, ecc.

Art. 90. La claudicazione evidente.

Art. 91. L'incurvatura notevole degli ossi lunghi, l'eccessiva convergenza o divergenza dei ginocchi, le deformità dei piedi, conosciute sotto il nome di piede equino, varo, valgo, e schiacciato con inclinazione in dentro, dell'articolazione tibio-tarsea.

Art. 92. La lussazione irreducibile della prima e seconda falange del dito grosso del piede, per cui, una essendo sovrapposta all'altra od al primo osso del metàtarso in posizione verticale o pressochè verticale, l'uso delle scarpe cagionasse impedimento o dolore nelle marcie.

Art. 93. L'accavallamento totale e permanente di un dito del piede sull'altro, i diti (così detti) a martello, o le altre storpiature atte a rendere malagevole l'uso delle scarpe ordinarie, e l'andatura.

Art. 94. Il sudor fetido ai piedi.

Art. 95. L'unghia incarnata inveterata e non guaribile senza operazione cruenta.

Art. 96. Le cisti e le cicatrici, quando pel sito, estensione ed aderenze possono nuocere al libero movimento.

Art. 97. Le varici molto voluminose, nodose o moltéplici, e massimamente se sono situate sulle parti scarne della gamba e sul piede.

Art. 98. L'edema cronico abituale delle estremità inferiori.

TITOLO III. — *Esercizi militari annuali.*

Art. 99. Le Guardie Nazionali soggette alla mobilizzazione, a norma del prescritto dalla legge 4 agosto 1861, hanno obbligo di intervenire ogni anno ai capiluoghi di circondario, ond'essere istruiti per la durata di trenta giorni nel maneggio delle armi, nel tiro a segno ed in altre esercitazioni militari.

Art. 100. L'istruzione annuale avrà luogo nella stagione invernale pelle provincie napoletane e per le isole di Sicilia e Sardegna, e nella state od autunno pelle altre provincie del Regno.

Art. 101. L'epoca precisa della convocazione sarà stabilita per Decreto reale.

I militi interverranno alla istruzione in diverse mute secondo verrà volta per volta indicato in apposite disposizioni ministeriali.

Art. 102. Le Guardie mobili chiamate alle istruzioni, giunte al capoluogo di circondario, e per tutto

il tempo che dovranno a tal uopo rimanere sotto le armi saranno accasermate ed avranno il trattamento delle truppe di fanteria.

Non sarà loro somministrato verun oggetto di vestiario, ma però esse dovranno a loro spese essere provviste della divisa obbligatoria giusta l'articolo 3 della legge 27 febbraio 1859.

Art. 103. Le circostanze di lontananza e di espatriazione dei militi all'epoca della loro chiamata alle annuali esercitazioni non saranno tenute in conto di valevole scusa; si terrà però per motivo legale l'impedimento causato da forza maggiore o lo stato d'infermità comprovata da porre l'individuo nell'impossibilità di ubbidire.

Ai ritardatari e mancanti sarà applicata la pena prevista dall'art. 146 della legge 4 marzo 1848.

Art. 104. I militi chiamati alle istruzioni saranno soggetti alla subordinazione e disciplina militare; si osserveranno perciò a loro riguardo le disposizioni dei regolamenti di disciplina e delle leggi penali e militari.

Art. 105. L'istruzione avrà principio da quelle parti del maneggio dell'arma che conducono alla scuola del tiro, e sarà regolata in modo che dopo gli otto o dieci primi giorni al più, tale scuola si possa incominciare.

Art. 106. Alla scuola del tiro prenderanno parte in ciascun giorno tutti i militi divisi per drappelli, gli uni successivamente agli altri.

Contemporaneamente a detta scuola, avrà luogo la scuola di soldato e di pelottone.

Art. 107. Si potranno dare due istruzioni pratiche al giorno, una alla mattina, l'altra alla sera, e nei momenti opportuni una teoria, sulla cura delle armi, sulla pulizia e nomenclatura delle armi e sulla scuola di puntamento.

Art. 108. Nei giorni festivi avrà luogo soltanto un'istruzione al mattino ed il tiro al bersaglio.

Art. 109. Alla scadenza dei 30 giorni prescritti per l'istruzione, questa s'intenderà terminata e gli uomini verranno rinviati alle case loro col foglio ed indennità di via stabilita dal regolamento.

TITOLO IV — *Amministrazione e contabilità.*

PRELIMINARI.

La Guardia mobile ogni qualvolta è chiamata sotto le armi, essendo assimilata, per le competenze, alla truppa di linea, deve essere retta in massima dalle stesse discipline amministrative stabilite pei Corpi, conciliate però con la speciale sua istituzione e alla breve sua permanenza sotto le armi.

A tale effetto sono da osservarsi le regole seguenti:

CAPO I — *Regole generali di amministrazione.*

Art. 110. L'amministrazione della Guardia mobile dev'essere mantenuta distinta per battaglioni, e ciascuno di essi dovrà rendere separatamente la propria contabilità.

Art. 111. L'amministrazione è concentrata nel comandante del battaglione, il quale ne risponde verso il Ministero.

I comandanti delle compagnie sono alla loro volta responsabili verso il rispettivo comandante di battaglione dell'amministrazione e contabilità delle compagnie di cui hanno il comando.

Art. 112. Il comandante del battaglione corrisponde direttamente per quanto riguarda l'amministrazione del proprio battaglione cogli uffici d'intendenza militare, e rende i suoi conti, come ogni altro Corpo di truppa, al Ministero della guerra.

Art. 113. L'aiutante maggiore del battaglione, od, in difetto, un altro ufficiale delegato dal comandante stesso, farà le veci di ufficiale d'amministrazione, e di ufficiale di massa, e sarà verso il medesimo comandante, responsabile d'ogni suo operato: avrà pure la direzione e vigilanza dei lavori contabili della compagnia, e disimpegnerà per gl'individui componenti lo stato-maggiore del battaglione le incumbenze che sono affidate ai comandanti di compagnia.

Art. 114. Appena il battaglione è formato nel capoluogo del suo circondario, il comandante di esso rimette all'ufficio d'intendenza militare una situazione graduale numerica (Modello N. 1) per servirgli di norma in caso di richiesta di fondi o prelevamenti di somministranze in natura per parte del battaglione; la stessa situazione si rimetterà all'ufficio d'intendenza militare del luogo destinato a presidio del battaglione, non sì tosto questi sia giunto alla sua nuova stanza.

Art. 115. Trovandosi due o più battaglioni riuniti in legione, lo stato-maggiore di questa sarà amministrato dal rispettivo aiutante maggiore in 1° come gli stati-maggiori di battaglione, ma la di lui contabilità farà parte integrale di quella di un battaglione della legione stessa, ed accadendo che per circostanze di servizio detto stato-maggiore non possa essere amministrato da un battaglione della propria legione, egli si amministrerà da sè come fosse un battaglione distinto, ed i suoi conti saranno poi innestati nella contabilità di uno dei battaglioni della legione.

Art. 116. Gli stampati occorrenti saranno provveduti dal Ministero della guerra per mezzo degli uffici di intendenza militare, e le avvertenze esistenti sui medesimi si intenderanno far parte sostanziale ed integrale della presente istruzione.

Art. 117. Ogniqualvolta nel corso di questa istruzione si nominano le compagnie, devesi intendere sotto tale titolo anche lo stato-maggiore del battaglione e della legione.

CAPO II. — *Competenze.*

Art. 118. Le competenze sì in contanti che in natura decorrono solo dal giorno in cui il battaglione è tutto riunito nel luogo di convegno, per cui intendesi compiuta la di lui mobilizzazione, e sono tali che appaiono dalla tariffa A annessa alla presente istruzione.

Sempre quando sieno distribuiti i viveri alla bassa forza dai magazzini del Governo, sarà fatta la ritenenza di cent. 25 per ogni razione.

Art. 119. Pel pagamento delle competenze il comandante del battaglione ogni 10 giorni farà domanda all'ufficio di intendenza militare del fondo necessario per la diecina susseguente; e quest'ufficio vi provvederà per mezzo di acconti sulla Tesoreria del circondario, previe le consuete formalità prescritte dai regolamenti sui pagamenti per militari.

Tale domande di fondi saranno inoltrate alcuni giorni prima che cominci la decina, compilate su di un prospetto, secondo il Modello N. 2, e stabilite sulla forza presente al giorno della domanda, nella quale dovrà essere indicato a nome di chi debba emettersi il relativo mandato.

Art. 120. Il pagamento delle competenze in contanti sarà eseguito dall'aiutante maggiore, o da chi per esso, a quindicine scadute per gli ufficiali, ed a cinquine pure scadute ai comandanti delle compagnie e per gli uomini di bassa forza, mediante presentazione per parte dei medesimi comandanti di un foglio paga per gli ufficiali (Modello N. 3) ed un foglio del soldo per la bassa forza (Modello N. 4).

E perciò siffatti pagamenti avranno luogo, al 1° e 16 di ogni mese per gli ufficiali, al 1, 6, 11, 16, 21 e 26 d'ogni mese gli altri.

Art. 121. La regolarità dell'amministrazione in contanti del battaglione dipendendo dai fogli di paga degli ufficiali e del soldo della bassa forza, è preciso dovere dei comandanti di compagnia di compilare essi fogli con tutta esattezza; ma nello stesso tempo incombe l'obbligo al comandante del battaglione, su cui pesa tutta la responsabilità dell'amministrazione, di non permettere che dall'aiutante maggiore si effettui verun pagamento per stipendio o soldo, se prima questi non ha verificato minutamente i fogli stessi in modo tale che sia pienamente accertata la loro esattezza, tanto nel calcolo delle giornate di presenza e relativo importo, che nella forza desunta dalla situazione giornaliera.

Art. 122. Per abilitare i comandanti di compagnia a far fronte alle spese di una cinquina, il comandante del battaglione somministrerà ai medesimi, appena formato il battaglione, un acconto ragguagliato ai bisogni di una cinquina, ritirandone apposita quitanza che sarà conservata nella cassa quale denaro contante; al tempo poi del licenziamento, pagando ai comandanti di compagnia l'ultimo foglio del soldo, ritirerà dai medesimi l'anticipazione fatta, e restituirà loro la ricevuta rilasciata;

Resta perciò inteso che di siffatta anticipazione e restituzione non dovrà constare alcun movimento sul giornale di cassa.

Art. 123. Il prelevamento delle competenze in natura è fatto mediante buoni distinti per ogni genere di somministranza (Modello n. 5) rilasciati dall'aiutante maggiore, il quale li desume dalle situazioni giornaliere che gli rimettono i comandanti delle compagnie.

Tali buoni debbono essere vidimati dall'ufficio d'intendenza militare, al quale incombe l'obbligo di accertarne l'esattezza mediante il confronto colla situazione esistente in calce all'elenco delle variazioni giornaliere.

I buoni per le razioni foraggio dovute ai cavalli degli uffiziali superiori nel limite stabilito dalla tariffa e sempre quando tali razioni non siano prelevate in contanti colla paga, dovranno compilarsi nominativi, indicando il grado e nome dell'uffiziale superiore, pel cui cavallo si preleva la razione.

CAPO III. — *Oggetti di corredo che si provvedono dal Governo*

Art. 124. Nel solo caso di mobilizzazione, in forza di Reale Decreto, l'amministrazione militare concede agli individui della Guardia mobile, l'uso dei seguenti oggetti di corredo che sono distribuiti dai magazzini dell'amministrazione, coll'osservanza delle norme che, secondo le località e le circostanze saranno stabilite:

Un cappotto,
Un paro di pantaloni panno,
Un paro di pantaloni di tela,
Una giubba di tela,
Un keppì o berretto,
Uno zaino,
Una gavetta,
Una boraccia,
Una tasca a pane.

Art. 125. La distribuzione è fatta nel luogo di convegno del battaglione e secondo la forza effettiva.

Art. 126. La consegna risulterà da processo verbale che verrà compilato dal funzionario di intendenza militare, alla presenza del comandante il battaglione, e coll'intervento dei periti onde far constare delle quantità, condizioni di servizio, e valore degli oggetti che si consegnano.

Art. 127. Quando avvenga lo scioglimento del battaglione, dovranno essere restituiti, nel luogo stesso in cui venne fatta la distribuzione, gli oggetti somministrati a titolo d'uso, ed in tal circostanza sarà con eguali norme compilato un verbale, nel quale si farà constare in modo distinto delle perdite e dei guasti derivanti dal semplice uso o da eventi di servizio; e delle perdite e dei guasti derivanti da incuria o comunque non giustificanti e da imputarsi perciò ai battaglioni restituenti, coll'indicazione delle spese occorrenti per riparare le perdite ed i guasti.

Art. 128. Ogni battaglione è risponsabile degli oggetti che gli sono consegnati, epperciò le perdite ed i deprezzamenti straordinari, non giustificati da eventi di servizio, saranno imputati a carico degli individui, ed in difetto ne dovrà essere rifatta la spesa dal bilancio della provincia cui appartiene il battaglione, con regresso, ove ne sia il caso, verso il comandante del battaglione.

Art. 129. Corre perciò stretto obbligo al comandante del battaglione d'invigilare a che gli oggetti avuti in consegna non siano sciupati dagli individui, e siano invece sempre conservati a dovere; assoggettando quelli che non ne avessero cura alle ritenenze per risarcirne il relativo ammontare, ed ai castighi disciplinari di cui fossero meritevoli.

CAPO IV. — *Armi e munizioni.*

Art. 130. Le armi e le munizioni sono pure distribuite nel solo caso di mobilizzazione per Decreto Reale e la distribuzione ha luogo d'ordine del Ministero della guerra, dai magazzini d'artiglieria di quelle località che verranno volta per volta designate, e constano di

a) Un fucile con baionetta e fodero di baionetta,

Un assortimento da fucile,

Venti cartucce a pallottola con cassule per ogni furiere, sergente, caporale e milite.

b) Una sciabola di fanteria corta per ogni furiere, sergente, caporale e tamburino,

c) Una sciabola lunga per ogni furiere maggiore e capo tamburo,

d) Un piccozzino per ogni caporale.

Art. 131. Gli assortimenti da fucile sono di due specie, cioè da sergente e da caporale o milite.

Quello da sergente si compone di:
Un ampollino da olio,
Un astuccio di setolini,
Una borsa di pelle,
Un caccialuminelli,
Un caccianoci,
Un cacciaviti,
Un cavastracci,
Un copriluminello,
Un manico di cacciaviti,
Una scatoletta da pomata da ungere le armi,
Un setolino d'acciarini,
Uno spilletto di ferro,
Un tiramolle,
Un turacciolo.

Quella da caporale e milite si compone di
Un ampollino da olio,
Un astucchio da setolini,
Un cacciaviti,
Un cavastracci,
Un copriluminello,
Un manico di cacciaviti,
Una scatoletta da pomata per ungere le armi,
Un setolino,
Uno spilletto di ferro,
Un turacciolo.

Art. 132. Gli ordini di distribuzione saranno impartiti dal Ministero della guerra dietro le domande che dovranno inoltrare i comandanti di battaglione, e la consegna delle armi e munizioni sarà eseguita nel luogo di convegno del battaglione stesso.

Art. 133. Le consegne delle armi saranno precedute da visite regolari da eseguirsi prima dell'invio loro al luogo di distribuzione, e coll'intervento di un ufficiale delegato dal battaglione ricevente, e si osserveranno in tali visite le norme stabilite per le distribuzioni delle armi ai corpi di Regia truppa, facendo constare per mezzo di appositi verbali delle qualità, quantità e condizioni delle armi distribuite.

Art. 134. Appena licenziato il battaglione si dovranno restituire le armi, non che le munizioni sopravanzate in quei magazzeni che dal Ministero della guerra saranno designati, dietro le domande da inoltrarsi in proposito al Ministero predetto dai comandanti di battaglione, ed in tale occasione si eseguirà la visita e la compilazione dei verbali nel modo prescritto dall'art. precedente onde riconoscere le mancanze o deperimenti avvenuti nelle armi stesse.

Art. 135. Le disposizioni accennate agli art. 18, 19, 20 relativamente agli oggetti di corredo sono onninamente applicabili al presente capo.

CAPO V. — *Oggetti di grande arredo e di accampamento.*

Art. 136. Insieme agli oggetti di corredo di cui è cenno al capo 3° verranno colle stesse norme distribuiti dai magazzeni dell'amministrazione militare i seguenti oggetti di grande arredo e di accampamento sulla base della forza effettiva, cioè:

Giberne,
Centurini da fanteria completi.
Cinghie da fucili.
Casse da tamburo complete.
Portabacchette con bacchette.
Grembiali da tamburini.
Marcacampi.
Coperte da campo.

Art. 137. Sarà pure fornita al comandante del battaglione una cassa ferrata a due chiavi per la custodia del denaro.

Art. 138. Le marmitte, bidoni e gli oggetti di cucina indispensabili saranno somministrati dietro richiesta del comandante il battaglione dagli uffici di intendenza militare dei luoghi dove il battaglione dovrà stanziare.

Art. 139. La consegna e la restituzione di tutti quanti gli oggetti suddetti, la ricognizione delle perdite e dei deterioramenti non giustificati da eventi di servizio procederanno colle norme stabilite dagli art. 18, 19, 20 della presente istruzione.

CAPO VI. — *Casermaggio.*

Art. 140. La guardia mobile è come ogni altro corpo di truppa alloggiata nelle caserme colla somministranza degli oggetti letterecci di cui può disporre l'amministrazione militare secondo le circostanze di servizio e le località in cui è mobilizzata.

In difetto di letti sarà collocata sul piede di accantonamento.

Art. 141. La consegna del locale per uso di caserma da occuparsi dalla Guardia mobile sarà fatta in modo regolare all'aiutante maggiore del battaglione e colle formalità stabilite per le consegne dei locali di spettanza del Governo, compilando appositi testimoniali da vidimarsi da amendue le parti sia ricevente che rimettente.

Art. 142. Gli oggetti di caserma sono provvisti dagli appaltatori della amministrazione militare sulla produzione dei buoni fatti dall'aiutante maggiore vidimati dall'ufficio d'intendenza militare, e si ricevono e si restituiscono nelle caserme.

Le coperte però, non che le lenzuola ed i capezzali devono essere sia ritirati che restituiti dalla truppa stessa nei magazzeni degli appaltatori suddetti.

Art. 143 Tutti gli oggetti letterecci, non che il restante materiale di caserma saranno dall'aiutante maggiore inscritti sul quaderno Modello N. 15 alla parte prima (caricamento) e fattone il riparto fra le compagnie, si inscriveranno alla parte 2.a (scaricamento) distintamente per ogni compagnia; facendo firmare in margine i comandanti delle medesime, per constatare il ricevimento degli oggetti suddetti.

Art. 144 L'uso e distribuzione dei letti, materiali di caserma e generi relativi dovendo essere comprovato mediante appositi buoni, è dovere dell'aiutante maggiore di rilasciare all'appaltatore dell'amministrazione militare i buoni numerici (servendosi del Modello N. 5) delle prestanze in natura ricevute dagli appaltatori anzidetti per tutto il tempo in cui il battaglione fruì di tale materiale; questi buoni saranno compilati colla scorta delle giornate di presenza della bassa forza desunte dal registro Modello N. 7, e saranno vidimati dall'ufficio di intendenza militare, al quale l'aiutante maggiore dovrà ricorrere ove avesse d'uopo di direzioni in proposito.

Art. 145. Dovendo il battaglione lasciare il presidio assegnatogli, prima di partire l'aiutante maggiore ritirerà dalle compagnie e restituirà agli appaltatori gli oggetti tutti ricevuti in caricamento inscrivendoli nuovamente alla parte 2.a, e facendo firmare l'appaltatore in margine al registro onde comprovare la fatta restituzione.

Art. 146. Colle norme stabilite dall'art. 32 per la consegna del locale di caserma all'arrivo del battaglione, si procederà egualmente per la restituzione del locale stesso, e colla scorta dei testimoniali di stato all'epoca del ricevimento si constaterà con apposito atto verbale delle degradazioni commesse nel locale per incuria o colpa di chi l'occupava.

Art. 147. Parimenti degli oggetti guasti o smarriti di casermaggio si farà constare per mezzo di apposito verbale redatto dall'intendenza militare, e firmato dall'aiutante maggiore e comandante di compagnia se gli oggetti guasti o smarriti erano in distribuzione presso le compagnie.

Art. 148. Tanto i guasti prodotti nel locale di cui all'art. 37, che quelli di cui è caso all'art. precedente deggiono essere rimborsati sul luogo dal comandante del battaglione, il quale ne farà la ritenuta ai comandanti di compagnia sull'importo dell'assegno generale in parti proporzionate ai guasti o smarrimenti avvenuti per incuria delle compagnie stesse.

Art. 149. Qualora però prima della partenza non si possa soddisfare a tali pagamenti per circostanze impreviste, il comandante del battaglione rilascierà motivata dichiarazione sia all'appaltatore per gli oggetti di caserma, sia al comando militare per le degradazioni al locale, nella quale dichiarazione sarà annotata la somma di risarcimento dovuta sì per l'uno che per l'altro motivo; ed in questo caso il comandante il battaglione dovrà dedurre l'importo di tali dichiarazioni dal foglio generale delle competenze, come somma da rimborsarsi al Governo.

Art. 150. Tutte le norme contenute in questo capo sia relative al materiale, che al locale di caserma, saranno nelle debite proporzioni osservate dai distaccamenti.

CAPO. VII. — *Contabilità di battaglione.*

Art. 151. L'aiutante maggiore del battaglione deve tenere i seguenti quaderni:

1. Giornale di cassa (Modello N. 6);
2. Registro della forza del battaglione (Mod. N. 7);
3. Registro degli oggetti di spettanza del Governo (Modello N. 8).

Art. 152. Sul giornale di cassa saranno giornalmente inscritti gli introiti e le spese occorse nel battaglione.

Consistono i primi:

Negli acconti ricevuti dalle Tesorerie del circondario, in seguito alle richieste inoltrate agli uffici di intendenza militare come è specificato all'art. 10.

Consistono le spese:

a) Nel pagamento dello stipendio agli ufficiali, del soldo ed assegno generale;

b) Nel pagamento delle spese riconosciute indispensabili per il buon andamento della amministrazione e disciplina del battaglione.

Art. 153. Il registro della forza del battaglione deve essere tenuto al corrente mediante le situazioni giornaliere che le compagnie rimettono all'aiutante maggiore; il che ad eseguire, prima operazione si è quella di trascrivere nella parte a ciò destinata le variazioni occorse nella giornata precedente, quindi copiare i totali della forza, ed il quantitativo delle razioni delle diverse competenze in natura, onde poter compilare il buono di cui è cenno all'art. 14.

Art. 154 Appena trascritte le situazioni predette l'aiutante maggiore dovrà compilare l'elenco delle variazioni e la situazione, Modello n. 9, da consegnarsi all'ufficio d'intendenza militare, unitamente al buono delle somministranze in natura dovute al battaglione.

Art. 155. Il registro degli oggetti di spettanza del Governo si divide in due parti; la prima dimostra il caricamento del battaglione verso il Governo, e sulla medesima devono essere inscritte le varie somministranze fatte ai battaglioni dai magazzini dell'amministrazione militare.

Sulla seconda si dimostra lo sfogo dato a tali somministranze, cioè se distribuite alle compagnie o restituite ai magazzeni del Governo, e sì le une che le altre debbono essere comprovate da apposite ricevute da rilasciarsi dai comandanti delle compagnie e dai contabili dei predetti magazzeni.

Art. 156. Ordinato il licenziamento del battaglione, ed appena questo eseguito, il comandante del battaglione, sussidiato dall'aiutante maggiore dovrà tostamente:

a) Consegnare ai magazzeni dell'amministrazione militare le armi gli arredi ed oggetti di vestiario ed accampamento di spettanza del Governo secondo le norme prescritte all'art. 18;

b) Compilare i fogli nominativi delle competenze delle compagnie (Modello n. 10), ed il foglio generale delle competenze del battaglione (Modello n. 11).

Art. 157. Compiuti gli incumbenti indicati nel precedente articolo, il comandante del battaglione rimetterà all'ufficio d'intendenza militare, un elenco particolarizzato in duplice copia, di cui una sarà ritirata con quitanza della parte ricevente:

a) Il giornale di cassa con tutti i documenti a corredo comprovanti gli introiti e le spese fatte;

b) Il foglio generale delle competenze al quale dovranno unirsi i fogli nominativi predetti;

c) Il registro degli oggetti di proprietà del Governo unendovi le ricevute degli oggetti restituiti;

d) Il registro della forza del battaglione;

e) Ed il quaderno del caricamento degli oggetti di caserma.

CAPO VIII. *Contabilità di Compagnia.*

Art. 158. L'amministrazione delle compagnie è affidata ai rispettivi comandanti, i quali ne rispondono in ogni sua parte al comandante del battaglione.

Art. 159. Cinque sono gli stampati che occorrono alle compagnie:

1) La situazione numerica giornaliera da consegnarsi all'amministrazione del battaglione (Modello n. 12).

2) Il foglio di paga dovuta agli ufficiali.

3) Il foglio del soldo dovuto alla bassa forza.

4) La dimostrazione dell'impiego dell'assegno generale (Modello n. 13),

4) Il quaderno dei biglietti d'entrata allo spedale (Modello n. 14).

Art. 160. La situazione numerica dimostra la posizione graduale della compagnia, le variazioni occorse nelle 24 ore precedenti ed il quantitativo delle competenze in natura dovute per la giornata.

Prima di rimettere questa situazione all'amministrazione del battaglione, le compagnie dovranno registrare sul foglio del soldo della cinquina le giornate di presenza di ogni grado, acciò siano alla fine della cinquina, in caso di poter compilare il foglio predetto, di cui all'art. 53.

Art. 161. Il foglio di paga degli ufficiali è consegnato all'amministrazione il 1 e 16 di ogni mese per la quindicina scaduta.

Art. 162. Il foglio del soldo alla truppa è consegnato all'amministrazione il 1, 6, 11, 16, 21 e 26 d'ogni mese per la cinquina scaduta.

In occasione che sieno somministrati i viveri in natura alla bassa forza, dai fogli del soldo si dovranno dedurre tanti centesimi 25 quante sono le razioni viveri prelevate.

Art. 163. La dimostrazione dell'impiego dell'assegno generale deve dai comandanti di compagnia essere consegnata al comandante del battaglione nel giorno stesso del licenziamento.

Art. 164. Il quaderno dei biglietti d'entrata all'ospedale è riempito di mano in mano che un individuo della compagnia cada ammalato e deggia essere ricoverato in uno spedale; la bolletta distaccata dalla matrice deve essere consegnata allo stabilimento in cui l'ammalato viene ricoverato.

CAPO IX. — *Contabilità dei distaccamenti*

Art. 165. Occorrendo che dal battaglione sia staccata una compagnia, il comandante di essa dovrà nullameno continuare a rendere i suoi conti al comandante del battaglione, dal quale riceverà i fondi abbisognevoli.

Gli individui che per qualsivoglia motivo non potessero seguire la compagnia passeranno nello stesso giorno a far parte di altra compagnia del battaglione.

Art. 166. E parimenti quando venisse staccata una sola frazione di compagnia o formato un distaccamento composto, gli individui saranno considerati, in fatto di amministrazione, per tutta la durata del distaccamento, siccome componenti una compagnia distinta.

Art. 167. Il comandante della compagnia distaccata, e del distaccamento, osserveranno verso il comandante del battaglione, o verso gli uffici d'intendenza militare, quanto è rispettivamente prescritto da questa istruzione, pel comandante di un battaglione o di una compagnia.

Art. 168. Rientrando il distaccamento al battaglione, il comandante di esso dovrà rimettere all'amministrazione del battaglione, il giornale di cassa, Modello N. 6, con tutti i documenti a corredo, comprovanti gli introiti e le spese fatte, durante il tempo in cui rimase distaccato, e dovrà consegnare all'amministrazione stessa, il fondo in contanti, che dal giornale di cassa risulta nelle sue mani.

Art. 169. Appena ricevuti tali documenti, il comandante del battaglione ne ordinerà la minuta verificazione e quindi prescriverà all'aiutante maggiore del battaglione di farne la trascrizione fedele sul giornale di cassa.

CAPO X. — *Ordinario pei caporali e militi.*

Art. 170. Sempre quando non siano distribuiti i viveri per conto del Governo, il comandante il battaglione di concerto coi comandanti di compagnia, dovranno provvedere perchè i caporali e militi (ed i sotto ufficiali se lo desiderano) abbiano un ordinario giornaliero, il quale sarà regolato secondo la località, e colle norme stabilite per le truppe stanziali, ed a tenore degli ordini in proposito, che la truppa riceverà dal comando generale della divisione da cui dipende il battaglione.

Art. 171. Ricevendo i viveri dal Governo, la bassa forza, come venne accennato all'art. 9 è soggetta alla ritenuta per centesimi 25 al giorno; oltre a ciò si dovranno dai comandanti di compagnia, ritenere centesimi 5 sul soldo giornaliero di caduno, onde provvedere alle spese del sale e condimento del rancio.

CAPO XI. — *Assegno generale.*

Art. 172. L'assegno generale corrisposto dal Governo a cadun graduato di bassa forza e milite in ragione di centesimi 20 al giorno è composto:

1. Di centesimi cinque (5) come è stabilito per la truppa stanziale onde far fronte alle spese di bucato, barbiere, illuminazione, cancelleria e simili.

2. Di centesimi 15 equivalente al deconto giornaliero della fanteria di linea.

Art. 173. Ed è destinato;

a) Per sopperire alle spese di bucato e barbiere per gli uomini di bassa forza, ed a quelle di illuminazione e cancelleria tanto per gli uffici che per le compagnie, ecc.

b) Per fare eseguire le riparazioni più urgenti alla calzatura, alla vestimenta, alle armi ed agli oggetti di arredo.

c) Per provvedere gli uomini di bassa forza più bisognosi, degli oggetti di corredo di assoluta necessità, non somministrati dal Governo, come sarebbero scarpe, camicie, mutande, cravatte a ciarpa e simili.

Art. 174. L'amministrazione, di questo assegno generale è, in massima, riservata ai comandanti delle compagnie sotto la sorveglianza del comandante il battaglione.

Il fondo che non risulterà speso al giorno del licenziamento, sarà dai comandanti delle compagnie repartito in contanti fra gli uomini di bassa forza.

CAPO XII. — *Servizio sanitario.*

Art. 175. Il servizio sanitario è fatto dal medico del proprio battaglione, e gl'individui che cadono ammalati sono ricovrati negli ospedali militari o civili, dove ricevono uguale trattamento che gli individui dei corpi di truppa.

Art. 176. L'ammissione negli spedali ha luogo per mezzo di viglietto d'entrata, rilasciato dalla compagnia, e vidimato dal medico e dall'aiutante maggiore del battaglione.

Art. 177. In difetto di medici di battaglione, e nei distaccamenti, il servizio sanitario è fatto dai medici militari che siano nel luogo, o da medici del paese, previo accordo, in quanto alla retribuzione, da fissarsi di concerto col comandante militare o col sindaco locale.

La spesa occorrente sarà abbuonata nel foglio generale delle competenze, cui dovranno essere unite le ricevute.

CAPO XIII. — *Rassegna del personale, verificazione di Cassa.*

Art. 178. I battaglioni della Guardia mobile sono, come gli altri corpi di truppa, soggetti alle riviste del personale per accertarne l'effettivo, ed alle verificazioni di cassa, che il Ministero della guerra creda di fare eseguire anche inopinatamente dalle autorità a ciò delegate.

CAPO XIV. — *Controllo amministrativo per parte degli Uffici d'Intendenza militare.*

Art. 179. Le contabilità della Guardia mobile sono soggette allo stesso controllo amministrativo, che gli uffici d'Intendenza militare esercitano, giusta i regolamenti, presso i corpi di truppa, epperciò quando è consegnata la situazione graduale numerica della forza di cui all'art. 5 l'ufficio di intendenza militare apre un quaderno per registrare i movimenti della forza; e che tiene sempre al corrente mercè le variazioni e situazione di cui all'art. 45 onde aver sempre i dati occorrenti per verificare le domande degli acconti ed i buoni delle competenze in natura.

Art. 180. Corre quindi stretto obbligo all'ufficio d'Intendenza militare di non dar corso alle domande degli acconti se prima non sia accertata la coincidenza della forza coi documenti presentati, e la esattezza dei calcoli sia per le giornate che per le competenze.

Art. 181. L'ufficio d'intendenza esigerà che la consegna delle variazioni si faccia regolarmente in ogni giornata, ancorchè possa riuscir negativa e si ricuserà alla firma dei buoni, se non saranno consegnate le variazioni.

Art. 182. Allo scioglimento del battaglione l'ufficio d'intendenza militare riceverà dal comandante di quello, i documenti tutti, constituenti la contabilità, di cui è cenno all'art. 48 e fattane una preliminare verificazione onde accertarsi che i documenti siano compiuti, ne farà la trasmissione al Ministero della guerra unendovi gli stati delle variazioni giornaliere consegnate.

Art. 183. La consegna dovrà esser fatta non più tardi di giorni otto dopo lo scioglimento del battaglione.

CAPO XV. — *Verificazione delle contabilità per parte del Ministero della guerra.*

Art. 184. A misura che le contabilità siano trasmesse dagli uffici di intendenza, il Ministero ne farà eseguire la verificazione, e stabiliti gli stati delle rettificazioni che occorressero, presenterà le contabilità alla disamina della Corte dei conti, e quindi ne farà spedire il mandato di saldo, nel quale saranno comprese le buonificazioni e deduzioni cui avesse dato luogo la verificazione.

Art. 185. Copia dello stato di rettificazione sarà trasmesso alla Prefettura del circondario in cui fu mobilizzato il battaglione, mentre si annuncierà la spedizione del mandato di saldo, affinchè il comandante del battaglione possa conoscere il motivo delle variazioni.

Art. 186. Avvenendo il caso che alla chiusa della contabilità risulti avere il battaglione prelevato una somma eccedente le proprie competenze, la somma resterà nelle mani del comandante il battaglione stesso, sino a tanto che il Ministero della guerra abbia promosso gli incombenti opportuni presso il Ministero delle finanze acciocchè ne sia autorizzato il versamento nella Tesoreria del circondario.

La quitanza della somma versata sarà trasmessa al Ministero della guerra, e verrà quindi unita al foglio generale delle competenze prima che sia sottoposto alla verificazione della Corte dei conti.

V. d'ordine di S. M.

Torino addì 31 *luglio* 1862.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro dell'Interno
U. RATTAZZI.

Il Ministro della Guerra
A. PETITTI.

Vedi *retro* il Quadro citato in fine del Titolo primo.

QUADRO numerico della forza di Guardia Nazionale mobilizzabile *(per età)* esistente in ogni Circondario dello Stato e sua proporzione colla popolazione *(ripartito secondo la circoscrizione territoriale militare).*

Dipartimenti militari	Popolazione	Divisioni o Sotto-Divisioni	Comandi di Circondari compresi le Fortezze e i Distretti	Popolazione	Forza di Guardia Nazionale mobilizzabile (per età) esistente in ogni Circondario	Numero dei Battaglioni che proporzionatamente deve somministrare ogni Comando di Circondario	
Torino (1.o Gran Comando)	3780736	Torino (Divisione)	Torino	461883	19861	4	2/8
			Alba	122013	5247	1	1/8
			Aosta	82285	353[illegible]	—	6/8
			Biella	124510	5355	1	1/8
			Cuneo	178834	7690	1	5/8
			Ivrea	161915	6962	1	4/8
			Mondovì	147989	6364	1	3/8
			Pinerolo	134135	5768	1	2/8
			Saluzzo	158097	6798	1	4/8
			Susa	83991	3612	—	6/8
		Alessandria (Divisione)	Alessandria	135932	5845	1	2/8
			Acqui	88400	3801	—	6/8
			Asti	147368	6337	1	3/8
			Bobbio	34959	1503	—	3/8
			Casale	132710	5707	1	2/8
			Novi	73075	3142	—	5/8
			Tortona	60141	2586	—	4/8
			Voghera	107426	4619	1	—
		Genova (Divisione)	Genova	313102	13470	2	7/8
			Albenga	55682	2394	—	4/8
			Chiavari	108680	4673	1	—
			Levante	78800	3389	—	6/8
			Porto Maurizio	58740	2520	—	5/8
			Savona	86810	3733	—	6/8
			San Remo	62280	2678	—	4/8
		Novara (Sotto-Divisione)	Novara	190659	8198	1	6/8
			Lomellina	131788	5667	1	1/8
			Ossola	33743	1451	—	3/8
			Pallanza	61110	2628	—	4/8
			Valsesia	32215	1385	—	2/8
			Vercelli	131125	5638	1	2/8
					162571	34	5/8
Milano (2.o Gran Comando)	2752360	Milano (Divisione)	Milano	358999	15437	3	2/8
			Como	216743	9320	2	—
			Gallarate	128803	5539	1	1/8
			Lecco	111987	4816	1	1/8
			Monza	150855	6487	1	3/8
			Sondrio	105922	4554	1	—
			Treviglio	95462	4105	—	7/8
			Varese	125921	5414	1	1/8
		Brescia (Divisione)	Brescia	171138	7359	1	5/8
			Bergamo	200044	8602	1	6/8
			Breno	5416	2329	—	4/8
			Castiglione	77699	3340	—	6/8
			Chiari	66116	2843	—	5/8
			Clusone	51044	2195	—	4/8
			Salò	55802	2400	—	4/8
			Verolanova	51025	2194	—	4/8
		Cremona (Divisione)	Cremona	159901	6876	1	4/8
			Casalmaggiore	97684	4200	—	7/8
			Crema	76560	3292	—	5/8
		Pavia (Sotto-Divisione)	Pavia	135973	5847	1	2/8
			Abbiategrasso	97925	4211	—	7/8
			Lodi	162592	6991	1	4/8
					118351	25	2/8
Parma (3.o Gran Comando)	996706	Parma (Divisione)	Parma	144805	8688	1	6/8
			Borgo S. Donnino	79143	4749	1	1/8
			Borgotaro	34554	2073	—	4/8
			Pontremoli	32021	1921	—	3/8
		Piacenza (Divisione)	Piacenza	134941	8097	1	5/8
			Fiorenzuola	75193	4511	1	—
		Modena (Divisione)	Modena	132621	7957	1	5/8
			Guastalla	59833	3590	—	6/8
			Mirandola	65462	3928	—	7/8
			Pavullo	67720	4063	—	7/8
			Reggio	170413	10225	2	2/8
					59802	12	6/8
Bologna (4.o Gran Comando)	1917552	Bologna (Divisione)	Bologna	293617	17617	3	6/8
			Cento	3282	1970	—	4/8
			Ferrara	135527	8132	1	5/8
			Imola	59197	3552	—	6/8
			Vergato	43156	2589	—	5/8
		Forlì (Divisione)	Forlì	65806	3948	—	7/8
			Comacchio	25805	1548	—	3/8
			Faenza	70777	4247	—	7/8
			Lugo	60282	3617	—	5/8
			Ravenna	74959	4498	1	—
		Ancona (Divisione)	Ancona	257122	8999	1	7/8
			Ascoli	91916	3217	—	6/8
			Camerino	48774	1707	—	3/8
			Fermo	110482	3867	—	7/8
			Macerata	190637	6672	1	3/8
		Rimini (Sotto-Divisione)	Rimini	76287	4577	1	—
			Cesena	76340	4581	1	—
			Pesaro	101094	3538	—	6/8
			Crbino	102945	3603	—	6/8
					92479	19	6/8
Firenze (5.o Gran Comando)	2423889	Firenze (Divisione)	Firenze	455540	25966	5	4/8
			Lucca	245105	13971	3	—
			Pistoja	100085	5705	1	2/8
			Rocca S. Casciano	41762	2380	—	4/8
			San Miniato	104315	5946	1	2/8
		Livorno (Divisione)	Livorno	91432	5212	1	1/8
			Castelnovo Garfagn.	38766	2326	—	4/8
			Massa e Carrara	77051	4623	1	—
			Piombino	2718	155	—	—
			Pisa	185836	10593	2	2/8
			Portoferraio	21877	1247	—	2/8
			Viareggio	17437	994	—	2/8
			Volterra	47059	2682	—	4/8
Segue Firenze (5.o Gran Comando)	2423889	Siena (Sotto-Divisione)	Siena	127208	7251	1	5/8
			Arezzo	222054	12691	2	6/8
			Grosseto	76560	4308	—	7/8
			Montepulciano	66675	3801	—	6/8
			Orbetello	89 0	512	—	1/8
		Perugia (Sotto-Divisione)	Perugia	193199	6762	1	4/8
			Fuligno	56407	1974	—	3/8
			Orvieto	40383	1414	—	3/8
			Rieti	73683	2579	—	4/8
			Spoleto	70011	2450	—	4/8
			Terni	59146	2070	—	3/8
					127667	27	1/8
Napoli (6.o Gran Comando)	7060618	Napoli (Divisione)	Napoli	513532	27217	5	7/8
			Casoria	131012	6944	1	4/8
			Castellamare	161877	8579	1	6/8
			Pozzuoli	70699	3747	—	6/8
			Caserta	239226	12679	2	5/8
			Nola	74098	3927	—	7/8
			Gaeta	133778	7090	1	4/8
			Sora	144761	7672	1	5/8
			Piedimonte	51967	2754	—	5/8
			Benevento	97150	5149	1	1/8
			Cerreto	78455	4158	—	7/8
			S. Bartolomeo in Galdo	62655	3321	—	5/8
			Avellino	177632	9415	2	—
			Ariano	89654	4752	1	—
			S. Angelo dei Lombardi	116654	618[illegible]	1	3/8
			Campobasso	128317	6801	1	4/8
			Isernia	144056	7635	1	5/8
			Larino	94532	5010	1	1/8
		Chieti (Divisione)	Chieti	112049	5939	1	2/8
			Lanciano	115827	6139	1	2/8
			Vasto	109488	5803	1	2/8
			Teramo	137690	7298	1	5/8
			Penne	102345	5424	1	1/8
			Acquila	107953	5722	1	2/8
			Solmona	81667	4328	—	7/8
			Avezzano	93671	4964	1	1/8
			Città Ducale	56264	2982	—	5/8
		Bari (Divisione)	Bari	269503	14284	3	—
			Barletta	218984	11606	2	4/8
			Altamura	86175	4567	1	—
			Foggia	125359	6644	1	3/8
			Sansevero	129267	6851	1	4/8
			Bovino	47767	2532	—	4/8
			Lecce	116769	6189	1	3/8
			Taranto	122199	6476	1	3/8
			Gallipoli	115532	6123	1	2/8
			Brindisi	93965	4980	1	1/8
		Salerno (Divisione)	Salerno	264565	14022	3	—
			Sala	96114	5094	1	—
			Campagna	105134	5572	1	2/8
			Vallo	111770	5924	1	2/8
			Potenza	189287	10032	2	1/8
			Matera	100181	5310	1	1/8
			Melfi	106299	5634	1	2/8
			Lagonegro	125024	662[illegible]	1	3/8
		Catanzaro (Divisione)	Catanzaro	122462	6490	1	3/8
			Cotrone	54408	2883	—	5/8
			Monteleone	128853	6829	1	4/8
			Nicastro	95293	5051	1	—
			Reggio	121654	6448	1	3/8
			Gerace	101662	5388	1	1/8
			Palmi	109620	5810	1	2/8
			Cosenza	189690	10054	2	1/8
			Castrovillari	116029	6149	1	3/8
			Paola	107710	5709	1	2/8
			Rossano	62330	3304	—	5/8
					374213	79	6/8
Sardegna	573115	Cagliari (Divisione)	Cagliari	138798	7356	1	5/8
			Alghero	35410	1877	—	3/8
			Iglesias	53601	2841	—	5/8
			Lanusei	58[illegible]	3075	—	5/8
			Nuoro	51698	2740	—	5/8
			Oristano	112784	5978	1	2/8
			Ozieri	33802	1791	—	3/8
			Sassari	65424	3467	—	6/8
			Tempio	23569	1250	—	2/8
					3037[illegible]	6	4/8
Sicilia	2223476	Palermo (Divisione)	Palermo	314116	942[illegible]	2	—
			Alcamo	60819	1824	—	3/8
			Bivona	50238	1507	—	3/8
			Caltanisetta	77714	2331	—	4/8
			Cefalù	70700	2121	—	3/8
			Corleone	53243	1597	—	3/8
			Girgenti	153976	4619	1	—
			Mazzara	58069	1742	—	3/8
			Piazza	65756	1972	—	3/8
			Sciacca	50399	1512	—	3/8
			Termini	100454	3014	—	5/8
			Terranova	41122	1237	—	2/8
			Trapani	86678	2600	—	5/8
		Messina (Sotto-Divisione)	Messina	181956	5458	1	1/8
			Acireale	87598	2628	—	5/8
			Caltagirone	81891	2457	—	4/8
			Castroreale	76588	2298	—	4/8
			Catania	165518	4960	1	—
			Mistretta	45012	1350	—	2/8
			Nicosia	73522	2206	—	4/8
			Patti	74452	2233	—	4/8
		Siracusa (Sotto-Divisione)	Siracusa	7584	2275	—	4/8
			Modica	123214	2696	—	6/8
			Noto	54596	1638	—	3/8
					66704	14	2/8
Totale generale	21728452		Totale generale		1032162	220	

Il totale dei mobilizzabili (per età) di tutto lo Stato, diviso per il numero dei Battaglioni a formarsi, dà il quoziente di 4691 individui per ogni Battaglione. In vista di tale larga proporzione non si è creduto di dover spingere al rigore il calcolo delle frazioni di Battaglioni pertoccanti a quasi tutti i Circondari. Si sono perciò limitate all'ottava parte di Battaglione rappresentante una mezza Compagnia (nel supposto che i Battaglioni continuino ad essere di 4 Compagnie), e per il più facile conteggio furono ridotte tutte ad ottavi, avvertendo che quelle frazioni che non raggiungono l'8°, ma che ne oltrepassano la metà, furono calcolate come ottavi intieri, e per contro furono abbandonate quelle che risultano al dissotto di tale metà.

La forza totale dei mobilizzabili per età che si ha a disposizione in tutto il Regno corrisponde al totale della popolazione in ragione del 4 75 p. 0|0.

La forza che si richiede per la formazione dei 220 Battaglioni (di 600 uomini caduno) corrisponderebbe al totale della popolazione in ragione del 0 60 p. 0|0.

Tip. G. Favale e Comp.